

Regolamento Organi Collegiali - Licei



Il testo è stato approvato dal Consiglio di Istituto in data 27 maggio 2003 e adottato dal Gestore a partire dal 1° settembre 2003. Rivisto nella forma e corretto nell'adeguamento alle nuove realtà è stato approvato dal Consiglio di Istituto in data 20 ottobre 2011 e da tale data è entrato in vigore.

IL CONSIGLIO DI CLASSE

1. Composizione

Fanno parte del Consiglio di Classe:

- il Preside,
- tutti i Docenti della classe,
- 2 Genitori degli alunni iscritti alla classe eletti come Rappresentanti dei Genitori,
- 2 Studenti eletti come Rappresentanti degli alunni iscritti alla classe.

Il Direttore può partecipare ai Consigli di Classe senza diritto di voto.

2. Elezione dei rappresentanti dei genitori e degli allievi

Le elezioni dei R.d.C. Genitori e degli Allievi nei Consigli di Classe e dei loro supplenti hanno luogo entro il 15 ottobre sulla base, per ciascuna componente, di un'unica lista comprendente tutti gli elettori.

L'elezione dei rappresentanti avviene a maggioranza semplice dei presenti ed a scrutinio segreto per la salvaguardia della libertà di voto eccetto che la totalità degli elettori sia concorde a procedere per voto palese.

Per la validità dell'elezione si richiede che alla seduta siano presenti almeno la metà dei nuclei familiari della classe.

3. Durata dell'incarico dei membri eletti

I membri eletti dei Consigli di Classe rimangono in carica un anno.

4. Funzioni

Il Consiglio di Classe

con tutte le sue componenti ha il compito:

- di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra Docenti, Genitori e Alunni;
- favorire e verificare l'attuazione del Progetto Educativo e del POF a livello di classe;
- di verificare il regolare svolgimento del piano di lavoro didattico elaborato dai singoli docenti;
- di coordinare le iniziative didattico- educative della classe e di proporre l'attuazione;
- di esprimere un parere sulle adozioni dei libri di testo;
- di approvare iniziative didattico e culturali integrative o i viaggi di istruzione;
- di procedere all'analisi del dialogo educativo e del clima interno alla classe e di ricercare soluzioni adeguate ad eventuali problemi emersi in tal senso

nella sola componente docenti ha il compito:

- di coordinare la programmazione didattica dei singoli docenti e le iniziative di carattere culturale proposte per la Classe con riferimento alle delibere del Collegio Docenti e alle decisioni prese nelle Aree didattiche;
- verificare periodicamente l'efficacia della sua azione didattico-educativa e cercare eventuali mezzi atti a migliorarla;
- di procedere alle valutazioni intermedie e finali;
- di fare interventi di carattere disciplinare previsti nel Regolamento di Istituto;
- attuare, nel suo ambito, le delibere del Collegio dei Docenti;
- valutare la validità didattico-educativa di iniziative extracurricolari riguardanti gli allievi ai fini dell'attribuzione del Credito formativo.

5. Convocazione e Presidenza

Il Consiglio di Classe è convocato e presieduto dal Preside o dal Coordinatore di classe, delegato dal Preside.

6. Riunioni

Le riunioni del Consiglio di Classe sono ordinarie e straordinarie.

Riunioni ordinarie: al principio dell'anno scolastico il Collegio Docenti dà indicazioni sul calendario delle riunioni ordinarie dei Consigli di Classe sia per quelle plenarie sia per quelle dei

soli docenti. Per favorire quanto disposto dall'art. 4 alle riunioni plenarie sono caldamente invitati ad intervenire tutti i genitori e gli allievi della classe, con diritto di parola, salve le competenze specifiche di cui all'art. 7.

Riunioni straordinarie: possono essere richieste da almeno una delle 3 componenti (docenti, genitori, studenti) con domanda scritta al Preside, recante l'Ordine del Giorno proposto.

Per la validità della richiesta si esige la maggioranza assoluta dei Docenti o la totalità dei membri di ciascuna delle altre componenti.

La riunione sarà tenuta entro 10 giorni scolastici dalla richiesta, in data fissata dal Preside e comunicata alle parti, per scritto, dal Preside o dal Coordinatore di classe almeno cinque giorni prima.

7. Modalità da osservare nelle riunioni plenarie.

Le riunioni si tengono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.

La funzione di Segretario del Consiglio di Classe è attribuita dal Preside o dal Coordinatore di classe ad uno dei membri del Consiglio stesso.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei membri eletti, salvo restando la necessità che tutte le componenti siano rappresentate. In caso contrario la riunione si terrà ugualmente, ma non potranno essere prese decisioni vincolanti. Eventuali votazioni hanno luogo per dichiarazione verbale. La votazione sarà a scrutinio segreto qualora venga richiesta anche da un solo membro del Consiglio. Per l'approvazione delle proposte in votazione è richiesta la maggioranza semplice dei voti validamente espressi.

I verbali redatti in forma sintetica delle riunioni conterranno:

- ordine del Giorno,
- validità della convocazione e della riunione.
- cenno delle discussioni e degli interventi,
- esito delle votazioni,
- deliberazioni adottate e proposte avanzate al Collegio dei Docenti o agli organi competenti.

ASSEMBLEA DI CLASSE

Allievi

È composta da tutti gli alunni della classe. È convocata dai R.d.C., previa approvazione dell'ordine del giorno da parte del Coordinatore di classe, in un'ora di lezione concordata con il Coordinatore stesso. In essa i R.d.C. guidano l'assemblea e si fanno interpreti dei vari problemi emersi di cui discuteranno con le componenti della Comunità educativa interessate e nelle sedi opportune.

È convocata in via ordinaria in concomitanza dei Consigli di classe e, in via straordinaria, quando se ne si presenti necessità motivata. (cfr. art. 14 comma 2 Regolamento di Istituto)

Genitori

È composta da tutti i Genitori della classe che possono, dopo averne dato comunicazione al Coordinatore di classe, riunirsi in assemblea ordinaria coordinati dai due genitori R.d.C. In via straordinaria possono riunirsi su convocazione dei loro R.d.C. e previa autorizzazione del Preside o del Direttore della Comunità salesiana.

IL COLLEGIO DEI DOCENTI

1. Composizione

Il Collegio dei Docenti è composto dal Direttore, dal Preside da tutto il personale docente in servizio nel Liceo.

2. Convocazione e Presidenza

Il Collegio dei Docenti è convocato e presieduto dal Preside; in caso di sua impossibilità dal Vicepreside vicario o da docente delegato.

3. Riunioni

Il Collegio dei Docenti si riunisce periodicamente (almeno una volta per ogni trimestre) secondo

un calendario fissato dal Preside ad inizio anno ed ogniqualvolta il Preside ne ravvisi la necessità, oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta. In questo caso la domanda di convocazione dovrà essere presentata per iscritto al Preside con allegato l'Ordine del Giorno proposto. La riunione sarà tenuta entro dieci giorni scolastici dalla richiesta, in data fissata dal Preside e comunicata ai Docenti almeno cinque giorni prima.

Il Preside, tenendo conto dei problemi all'Ordine del Giorno, ha facoltà di convocare il Collegio dei Docenti secondo l'indirizzo della scuola (rispettivamente e separatamente i Docenti del Liceo Classico e del Liceo Scientifico) oppure tutti i docenti congiuntamente, in seduta plenaria.

Per meglio realizzare i suoi compiti il Collegio distribuisce al suo interno incarichi distinti e può articolarsi in gruppi di lavoro distribuiti per aree disciplinari o per ambiti di insegnamento (biennio – triennio) o per funzioni (Coordinatori di classe).

4. Funzione

Il Collegio dei Docenti:

- ha potere di deliberare in materia di funzionamento didattico del Liceo, in particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare; esso esercita tale potere nel rispetto della libertà d'insegnamento garantita a ciascuno dei Docenti;
- formula proposte al Preside per la formazione e la composizione delle classi, per la formazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto;
- valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento della attività scolastica;
- provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di Classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dalla Amministrazione, alla scelta dei sussidi didattici;
- promuove e adotta, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative di sperimentazione;
- elabora progetti tesi a potenziare il successo finale degli allievi, l'eccellenza o l'ampliamento dell'offerta formativa;
- elabora di anno in anno il Piano dell'Offerta Formativa;
- delibera sulle forme di sostegno e di recupero degli allievi in difficoltà;
- fissa i criteri di valutazione a cui si dovranno attenere i Consigli di classe;
- definisce l' articolazione dell'anno in quadrimestri o trimestri;
- promuovere iniziative di aggiornamento e formazione per i membri;
- coordina e promuove le iniziative di orientamento e accoglienza;
- elegge i suoi rappresentanti negli Organi Collegiali dell'Istituto;
- definisce le forme e i modi dell'autovalutazione del servizio;
- svolge tutti gli altri compiti previsti dalla normativa vigente e in particolare dalla legge sull'autonomia (D.P.R. 275/99 e legge 57/97).

5. Segretario

Le funzioni di Segretario del Collegio dei Docenti sono attribuite dal Preside a uno dei membri del Collegio stesso.

6. Convocazione e verbalizzazione delle riunioni

Le riunioni hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni. Il Preside farà pervenire ai membri del Collegio, almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione, l'Ordine del giorno. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei membri. Eventuali votazioni hanno luogo per dichiarazione personale oppure per scrutinio segreto, se richiesto anche da un solo membro. Per l'approvazione delle proposte in votazione è richiesta la maggioranza semplice dei voti validamente espressi; a parità di voti prevale il voto di colui che presiede.

I verbali delle riunioni redatti in forma sintetica vengono letti ed approvati seduta stante e entro 10 giorni dalla riunione vengono stesi in forma completa con la specificazione delle delibere opportunamente numerate e inseriti nella bacheca del Registro elettronico, ogni componente del Consiglio può all'inizio della riunione successiva avanzare dubbi sulla stesura del verbale così da ottenere la riapprovazione; a questo punto i verbali in formato cartaceo verranno incollati su ap-

posito registro con pagine numerate.

I verbali conterranno:

- ordine del Giorno,
- validità della convocazione e della riunione,
- argomenti trattati,
- cenni relativi agli interventi dei componenti,
- esito delle eventuali votazioni,
- deliberazioni adottate e proposte avanzate alla Direzione, ai Consigli di Classe, al Consiglio di Istituto

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

1. Composizione

Il Consiglio di Istituto è formato da:

membri di diritto:

- Direttore, in quanto rappresentante dell'Ente gestore
- Preside
- Economo o amministratore della Comunità
- Coordinatore dell'educazione alla fede
- Vicepreside

membri elettivi

- 8 rappresentanti dei Docenti: 3 per il Liceo Classico e 5 per il Liceo Scientifico;
- 6 rappresentanti dei Genitori: 2 per il Liceo Classico, e 4 per il Liceo Scientifico;
- 6 rappresentanti degli Alunni: 2 per il Liceo classico, e 4 per il Liceo Scientifico;
- 1 membro eletto o designato tra i componenti del personale ATA.

Possono essere invitati alle riunioni del Consiglio di Istituto, a titolo consultivo ed occasionalmente, persone competenti in problemi proposti all'Ordine del Giorno.

2. Elezioni

L'elezione dei rappresentanti dei Docenti spetta rispettivamente al Collegio Docenti nelle articolazioni del Liceo Classico e del Liceo Scientifico, favorendo la presenza di docenti operanti nel biennio e nel triennio.

L'elezione dei rappresentanti dei genitori e degli alunni è demandata rispettivamente ai genitori e agli alunni eletti come R.d.C. nei Consigli di Classe, in forma autonoma per il Liceo Classico e per il Liceo Scientifico; l'elezione avviene a maggioranza semplice dei presenti ed a scrutinio segreto per la salvaguardia della libertà di voto, eccetto che le totalità degli elettori sia concorde a procedere per voto palese. Possono presentare la loro candidatura rispettivamente tutti i genitori e tutti gli allievi della scuola.

3. Durata dell'incarico

I membri eletti rimangono in carica tre anni, tranne la rappresentanza studentesca che viene eletta annualmente.

Decadono dal Consiglio di Istituto i membri eletti che per due volte consecutive non partecipano alle riunioni, senza motivata giustificazione.

Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere membri del Consiglio di Istituto, vengono sostituiti dai primi non eletti, oppure, se necessario, mediante votazioni suppletive.

4. Funzione

Il Consiglio di Istituto, come tutti gli organi collegiali di una scuola paritaria in cui è presente un Legale rappresentante dell'Ente Gestore, ha potere decisionale limitatamente alle funzioni amministrative e organizzative mentre è organo consultivo in tutto ciò che concerne la gestione finanziaria. Prende visione del bilancio della scuola e approva i progetti per cui si prevede la richiesta di fondi ad Enti pubblici o derivanti da elargizioni private e ne verifica l'utilizzo e la rendicontazione.

Il Consiglio di Istituto, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe, ha potere deliberante su proposte relative le seguenti materie:

- adozione del Regolamento interno dell'Istituto;
- acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie;
- adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali per quanto riguarda le alternative lasciate dai calendari nazionali e regionali;
- definizione dei criteri generali relativi all'organizzazione oraria delle lezioni e delle altre attività scolastiche, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
- esame e approvazione del POF elaborato dal Collegio Docenti;
- promozione di contatti con altre scuole o aziende al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione con il mondo del lavoro;
- partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
- definizione delle forme e modalità per lo svolgimento di iniziative che possono essere assunte dall'Istituto;
- assolvimento ai compiti di autovalutazione del servizio come previsto dalla normativa vigente.

5. Presidente e Vicepresidente

I membri del Consiglio di Istituto eleggono, a maggioranza relativa dei votanti, tra i rappresentanti dei genitori, membri del Consiglio, un Presidente.

È eletto anche a maggioranza relativa un Vicepresidente scelto tra i restanti membri maggiorenni del Consiglio.

6. Segretario

Le funzioni di Segretario del Consiglio di Istituto sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio stesso.

Le riunioni del Consiglio di Istituto sono ordinarie e straordinarie.

7. Riunioni

Riunioni ordinarie

Il Consiglio di Istituto si riunisce almeno due volte all'anno, secondo il calendario predisposto dal Presidente d'intesa con il Preside e il Direttore. La prima riunione può precedere l'inizio dell'anno scolastico. Il Presidente, di intesa con il Preside e il Direttore, fissa un ordine del giorno tenendo presenti eventuali richieste presentate dall'Assemblea dei R.d.C. genitori e allievi o dal Collegio dei docenti.

Riunioni straordinarie

Sono indette dal Presidente su richiesta:

della maggioranza assoluta di almeno una delle tre componenti il Consiglio di Istituto (docenti, genitori, alunni) che dovrà presentare domanda per iscritto al Presidente, allegando l'Ordine del Giorno proposto.

La riunione sarà tenuta entro dieci giorni scolastici dalla richiesta, in data fissata dal Presidente e comunicata per iscritto ai membri del Consiglio almeno cinque giorni prima.

In via eccezionale per casi di estrema gravità e/o urgenza la riunione è convocata dal Presidente del Consiglio d'Istituto sotto la sua responsabilità. La convocazione potrà avvenire con qualunque mezzo di comunicazione.

Le riunioni hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni. Il Consiglio di Istituto è presieduto dal Presidente o, in caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o dal membro più anziano di età. Il Presidente fa pervenire la convocazione ai membri del Consiglio almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno metà più uno dei membri. Eventuali votazioni hanno luogo per dichiarazione personale oppure per scrutinio segreto, se richieste anche da un solo membro. Per l'approvazione delle proposte in votazione è richiesta la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

I verbali delle riunioni redatti in forma sintetica e che saranno incollati su apposito registro

conterranno:

- ordine del Giorno,
- validità della convocazione e della riunione,
- argomenti trattati
- cenno delle discussioni e degli interventi,
- esito delle votazioni
- deliberazioni adottate e proposte avanzate al Collegio dei Docenti o alla Direzione.

ASSEMBLEA DEI R.d.C. genitori /allievi

1. Composizione

L'assemblea dei R.d.C. genitori è composta da:

- Direttore e Preside
- Consigliere scolastico e Coordinatore alla fede
- i genitori eletti Rappresentanti di classe
- i genitori eletti al Consiglio di Istituto

L'assemblea dei R.d.C.allievi è composta da:

- Direttore e Preside
- Consigliere scolastico e Coordinatore alla fede
- gli allievi eletti Rappresentanti di classe
- allievi eletti al Consiglio di Istituto.
- allievi eletti alla Consulta provinciale studenti

2. Funzioni

L'assemblea si presenta come una articolazione del Consiglio di Istituto e pertanto esprime il suo parere su tutto ciò che è di competenze del Consiglio di Istituto stesso e in particolare sulle:

- attività curriculari ed extracurriculari elaborate dal Collegio dei Docenti.
- attività extradidattiche
- attività formative
- attività ricreative
- organizzazione di feste o manifestazioni

3. Riunioni

L'assemblea si riunisce almeno 2 volte all'anno, possibilmente prima e nelle imminenza del Consiglio di Istituto ed è presieduta congiuntamente dal Direttore e dal Preside. L'ordine del giorno è predisposto dal Direttore e dal Preside sentito il parere del Presidente del Consiglio di Istituto (per l'Assemblea dei genitori) e degli allievi eletti al Consiglio di Istituto (per l'Assemblea degli allievi).

Le proposte più significative, appoggiate da una maggioranza, saranno riportate sul verbale, redatto da un membro designato con funzioni di segretario e potranno essere inserite nell'Ordine del giorno del Consiglio di Istituto.

CONSULTA STUDENTI

L'Assemblea dei R.d.C. allievi assume le connotazioni di Consulta degli studenti quando si riunisce in presenza di soli allievi del Liceo. In tal caso il coordinamento spetta agli allievi eletti al Consiglio di Istituto. Di norma tale riunione precede l'incontro assembleare ed ha lo scopo di offrire agli allievi un momento di confronto per formulare eventuali proposte agli organi competenti o in preparazione dell'assemblea dei R.d.C. allievi stessa.

La Consulta elegge i due rappresentanti alla Consulta provinciale su una lista che comprende tutti gli studenti che presentino la propria candidatura entro 10 giorni dalla data fissata dal Preside per l'elezione. La votazione è a maggioranza semplice dei presenti ed a scrutinio segreto.

La Consulta studenti può essere convocata, solo in orario extracurriculare, in via ordinaria prima dell'assemblea dei R.d.C. e fino a 2 volte all'anno in via straordinaria su richiesta di tutti gli allievi

membri del Consiglio di Istituto o da almeno 10 allievi R.d.C. previa presentazione di o.d.g. al Preside e dopo sua autorizzazione.

ORGANO DI GARANZIA

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D. P. R. n. 249/98 è istituito l'Organo di Garanzia interno composto da:

- Direttore, che lo presiede
- Preside
- Presidente del Consiglio di Istituto
- Un allievo, un docente e un genitore membri del Consiglio di Istituto e designati dal Consiglio stesso

2. La designazione del Consiglio di Istituto deve prevedere anche l'indicazione di un rappresentante supplente nel caso di assenza e incompatibilità del titolare. Si ravvisa incompatibilità di un titolare nel caso in cui questi abbia fatto parte del Consiglio di classe che ha irrogato la sanzione contro cui si fa ricorso.

3. L'Organo di Garanzia dura in carica tre anni ed entra in funzione in coincidenza con il Consiglio di Istituto.

L'organo di garanzia ha il compito di decidere in via definitiva in ordine ai ricorsi contro le sanzioni disciplinari che non prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica, presentati entro un giorno dalla comunicazione della loro irrogazione. Nelle deliberazioni, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede l'organo collegiale.

4. L'organo di garanzia decide altresì, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che sorgono all'interno dell'Istituto in merito all'applicazione del Regolamento dell'Istituto.

5. L'organo di garanzia, ogni qualvolta si riunirà, stenderà un verbale nel quale dovranno essere indicate le caratteristiche del caso preso in esame e le decisioni assunte.

MODIFICHE al REGOLAMENTO

Modifiche al presente Regolamento potranno essere approvate dal Consiglio d'Istituto su proposta motivata e scritta di almeno dieci membri del Consiglio stesso. Per l'approvazione delle modifiche proposte è richiesta la maggioranza dei due terzi della totalità dei membri.

Torino, ottobre 2011

Il Preside
(prof. Pace Mauro)

Il Direttore
(don Enrico Stasi)